

Capitolo IV

VIOLENZA CONTRO LE PERSONE DI ETÀ MINORE

1. VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI MINORENNI



16.2

19. Il Comitato si rammarica che non sia stato istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni. Prendendo nota dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2 e con riferimento al proprio Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minore a non essere soggetto ad alcuna forma di violenza e alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 44), il Comitato raccomanda allo Stato italiano di:

- (a)** utilizzando la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei minorenni, in particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla violenza perpetrata nei confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza;
- (b)** rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione - comprese le campagne - con il coinvolgimento dei minorenni, al fine di formulare una strategia complessiva per la prevenzione e il contrasto della violenza verso i minorenni, che comprenda l'abuso e l'abbandono;
- (c)** introdurre nell'ordinamento una definizione completa e precisa di violenza nei confronti dei minorenni;
- (d)** incoraggiare programmi basati sulle comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l'abuso e l'abbandono dei minorenni,

anche con il coinvolgimento delle vittime, dei volontari e dei membri della comunità e fornendo loro sostegno formativo;

- (e)** garantire che i minorenni vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e soluzioni riparative adeguate.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 19

Ancora una volta il fulcro delle raccomandazioni del Comitato ONU nei confronti dell'Italia verte sulla **manca di una raccolta dati sistematica** e capillare su tutto il territorio, come raccomandato anche nei precedenti Rapporti dal Gruppo CRC¹. Circostanza questa sottolineata anche dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che in una propria nota afferma che "contrastare efficacemente la violenza sull'infanzia richiede in primo luogo una sua emersione a livello statistico, da un punto di vista quantitativo e qualitativo"².

In merito al punto (c) delle raccomandazioni del Comitato, l'**Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza** ha presentato³ una possibile classificazione del fenomeno, "coerente con le raccomandazioni internazionali e funzionale agli obiettivi del Casellario dell'Assistenza"⁴. Tale classificazione comprende: maltrattamento

¹ Si veda per approfondimento il 3° Rapporto Supplementare, cap. IV "Violenza contro le persone di età minore", paragrafo 1 "Maltrattamenti all'infanzia e all'adolescenza", pagg. 75-78, disponibile su <http://gruppo-crc.net/wp-content/uploads/2017/12/rapporto-crc-x2017-1.pdf>

² Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, nota del 28 giugno 2017 citata nella nota della medesima Autorità emessa il 31 dicembre 2018 protocollo n.0003831/2018 "Rilevazione della violenza e dell'abuso all'infanzia e all'adolescenza. Stato di aggiornamento delle attività", disponibile su https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/nota_conclusiva_sinba_def.stamped.pdf

³ Incontro avvenuto il 31 maggio 2018 alla presenza dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e del Garante per la protezione dei dati personali. Si veda anche nota precedente.

⁴ Il Casellario dell'Assistenza, istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali. È lo strumento di raccolta, conservazione e gestione dei dati sulle prestazioni sociali erogate dall'INPS e dagli altri enti erogatori, nonché delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.



fisico, maltrattamento psicologico, violenza assistita, e trascuratezza, patologie della cura.

Rimane purtroppo irrisolto il conflitto tra l'esigenza di creare una adeguata banca dati nazionale e quella di tutelare il diritto alla riservatezza delle persone minorenni. Il principio che è stato suggerito dal **Garante per la protezione dei dati personali**, nello scegliere le voci da includere nella raccolta, è quello della "*indispensabilità del dato*" rispetto alla funzione che la legge assegna alla banca dati stessa. Tale principio pone però un problema di definizione del concetto di indispensabilità, che appare troppo ampio e troppo vago per risultare una guida valida e sicura nella definizione dei dati che occorreranno per conoscere e fronteggiare un fenomeno grave, esteso ed estremamente complesso.

Si segnalano poi alcune importanti **novità normative**. Dopo un lungo dibattito, il Parlamento ha definitivamente approvato la **Legge 69 del 18 luglio 2019** ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere") denominata "Codice Rosso", che ha individuato 4 nuove fattispecie di reato, volte principalmente a reprimere condotte di particolare allarme sociale. Viene inoltre previsto un aggravamento delle sanzioni per reati già previsti dalla normativa vigente, quali maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), c.d. stalking, violenza sessuale (art. 609) e violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.). In ogni caso il testo prevede quale circostanza aggravante del reato (pena aumentata fino alla metà) **la commissione del maltrattamento in presenza o in danno di persona di età minore** ed è inoltre esteso il campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

La principale novità introdotta con riferimento al contrasto alla violenza assistita è l'espressa previsione, nell'ambito dell'art. 572 c.p., che il minorenne che assiste ai maltrattamenti sia sempre persona offesa dal reato⁵, ma la legge contiene ulteriori previsioni di rile-

vanza con riferimento alla tutela del minorenne vittima di violenza assistita⁶.

Inoltre la Legge n. 4 del 11 gennaio 2018 che tutela **gli orfani a causa di crimini domestici**, amplia il campo di applicazione dell'uxoricidio anche alle unioni civili e alle convivenze, prevedendo un inasprimento delle pene fino all'ergastolo. Per le vittime inoltre è previsto il gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito, prevedendo altresì che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico-psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Tuttavia, si sottolinea che nonostante siano stati stanziati i fondi dedicati ad alcuni interventi a favore degli orfani di crimini domestici⁷, gli aspetti sottolineati nei precedenti Rapporti CRC e dal Comitato ONU, quali ad esempio le campagne di prevenzione e sensibilizzazione o la formazione specifica ai professionisti che prestano servizio a contatto con persone di età minore, non hanno ancora trovato risposta.

⁶ Tra le previsioni rilevanti ricordiamo: la previsione che il Giudice penale debba informare il Giudice civile senza ritardo qualora siano pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento dei minorenni e/o regolamentazione della responsabilità genitoriale, circa i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai reati di violenza domestica o di genere; gli obblighi di informazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica rispetto ai provvedimenti di applicazione o di cessazione delle misure cautelari (detentive e non); la previsione del reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa; la possibilità di adottare misure di prevenzione nei confronti di colui che agisce la condotta di maltrattamento contro familiari e conviventi; la previsione della possibilità che anche il colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi possa sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

⁷ Ulteriori disposizioni della Legge n. 4 del 11 gennaio 2018: demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza, di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; modificano la disciplina dell'affidamento del minorenne «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che la persona di età minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), da parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minorenne e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

⁵ Per approfondimento si veda oltre, in questo capitolo, paragrafo "Violenza di genere".



In tema di prevenzione, di grande rilievo si rivela l'approvazione, il 2 luglio 2019, da parte della Camera dei Deputati, di una **mozione concernente "iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori"**⁸, che contiene una minuziosa disamina del fenomeno con chiari riferimenti alle raccomandazioni del Gruppo CRC e del Comitato ONU.

Si dettaglia l'assoluta necessità di studiare il fenomeno per le sue reali dimensioni, di creare cultura nella popolazione, nei minorenni e soprattutto in tutte quelle professioni a contatto con bambini e ragazzi; di approntare adeguati percorsi di cura e presa in carico delle vittime da parte di personale altamente specializzato e appositamente formato, nonché dotare le forze investigative di strumenti più idonei per reprimere il fenomeno. Deve rilevarsi, a questo proposito, che il blocco del *turnover* ed i piani di rientro della spesa sanitaria in molte regioni italiane impedisce, di fatto, l'adeguamento quali-quantitativo dei servizi e degli operatori dedicati alla cura, al sostegno e alla riparazione nei confronti dei minorenni vittimizzati. Ad esempio, in **Campania** - anche per il concomitante passaggio delle competenze in modo esclusivo ai LEA - i servizi sperimentali gestiti con il Terzo Settore con contributo delle politiche sociali sono venuti meno, e la Sanità non ha messo in campo nessun programma né fondo per sostenere la cura delle vittime. D'altra parte, i Consultori familiari delle diverse Asl campane sono prevalentemente sguarniti di psicologi per cui non riescono a far fronte ai compiti di valutazione e cura e ciò spesso si trasforma in una vittimizzazione secondaria, anche con la permanenza prolungata dei bambini in strutture di accoglienza senza alcun progetto di vita possibile.

Una particolare considerazione andrebbe inoltre data al tema della **violenza psicologica**: in un clima in cui le separazioni e i divorzi vedono le parti sempre più agguerrite, anche con reciproche accuse basate su categorie diagno-

stiche non riconosciute dalle comunità scientifiche⁹, e con aspri conflitti per l'affidamento dei figli, appare oltremodo indispensabile approfondire il concetto. Particolare attenzione andrebbe prestata ai casi in cui il figlio rifiuta di incontrare uno dei genitori. Ogni valutazione circa le motivazioni di tale rifiuto dovrebbe essere condotta attentamente e con un approccio *case-by-case*. È noto infatti che i segnali di disagio dei bambini possono essere espressione di un'ampia pletora di sofferenze con differenti cause scatenanti. È per tale motivo che in tutti i casi giudiziari che coinvolgono minorenni, in cui è più elevato il rischio di innescare un abuso istituzionale o una vittimizzazione secondaria, occorre disporre di operatori di comprovata competenza sulla psicologia dell'età evolutiva e di metodologie di ascolto del minorenne inattaccabili dalle parti in causa. Pertanto, il Gruppo CRC auspica che vengano al più presto definite le Linee Guida Ministeriali sull'ascolto della persona di età minore nel rispetto delle Convenzioni di Lanzarote e di Strasburgo e delle Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla *child-friendly justice*.

Condividendo le preoccupazioni e raccomandazioni espresse dal Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda**:

- Al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute e al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia** di dare seguito alla mozione sopra citata del 2 luglio 2019, raccomandando in modo particolare che in tempi brevi venga creata la banca dati nazionale, strumento imprescindibile per lo sviluppo di un piano di contrasto, prevenzione e cura del fenomeno del maltrattamento e abuso sulle persone di età minore, e di colmare l'enorme divario esistente tra le diverse regioni.

⁸ Camera dei Deputati - seduta del 2 luglio 2019 - n.201 - allegato A ai resoconti, mozioni concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minorenni.

⁹ La PAS – sindrome da alienazione parentale – pur non avendo avuto nessun riconoscimento da parte del mondo scientifico ed essendo stata rifiutata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come categoria diagnostica, nel nostro Paese trova ampio spazio ed utilizzo da parte dei giuristi. Non solo gli avvocati di parte sollevano la questione imputando tale comportamento morboso alla parte avversa, ma essa è addirittura presente in proposte di legge presentate in Parlamento (si veda ad esempio il Disegno di Legge n. 735/2018, c.d. Disegno di Legge Pillon, che si basa per larga parte su questa falsa categoria diagnostica).